

N. 169-300-396-918-1867-2086-2973-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 20 maggio 1998*

(Relatore: **MASELLI**, per la maggioranza)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

n. 169, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORLEONE, BOATO, RUFFINO**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 9 maggio 1996*

E SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

n. 300, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, PROCACCI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 9 maggio 1996*

n. 396, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNETTI, MORONI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 9 maggio 1996*

**n. 918, d'iniziativa del deputato ALOI**

Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grechaniche ed albanesi nella regione Calabria

*Presentata il 15 maggio 1996*

**n. 1867, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**RODEGHIERO, FONTAN, BAGLIANI, BAMPO, CALZAVARA,  
MARTINELLI, STEFANI, VASCON, BARRAL**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 12 luglio 1996*

**n. 2086, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**MASSA, CREMA, ALBANESE, ATTILI, BIOCCHI, BIELLI,  
BRESSA, BUGLIO, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO,  
CANANZI, CARBONI, CENNAMO, CEREMIGNA, CHERCHI, DI  
STASI, FUMAGALLI, GERARDINI, GIACCO, JERVOLINO RUSSO,  
LABATE, LENTO, LUCÀ, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, NO-  
VELLI, ORLANDO, PEZZONI, PITTELLA, ROMANO CARRATELLI,  
ROSSIELLO, ROTUNDO, SARACENI, SCHMID, SOAVE, SODA, AR-  
MANDO VENETO, VIGNALI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

*Presentata il 1° agosto 1996*

**n. 2973, d'iniziativa del deputato TERESIO DELFINO**

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

*Presentata il 15 gennaio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento si propone di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione e di armonizzare la nostra legislazione con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.

In effetti, la ratifica, da parte di entrambe le Camere, della normativa dell'Unione europea sulle minoranze linguistiche, rende più urgente questo provvedimento atteso da molto tempo. Occorre ricordare che, fin dall'VIII legislatura, si sono avute varie proposte di legge su questo argomento, che, però, non sono mai riuscite ad ottenere il consenso di entrambi i rami del Parlamento.

L'Italia ha, nelle minoranze linguistiche che, pur non coinvolgendo un numero altissimo di persone, sono disseminate nel suo territorio, una ragione di ricchezza umana e culturale di prim'ordine che fa da contrappunto alla fondamentale unità linguistica del Paese, espressa dall'italiano, che questa proposta di legge riconosce nel suo articolo 1 come lingua ufficiale della Repubblica.

L'articolo 2 elenca le lingue ammesse a tutela, che potremmo dividere in due gruppi principali, quello alpino e quello mediterraneo. Augusto, nel dare all'Italia la struttura amministrativa e politica che avrebbe mantenuto fino a Diocleziano, escluse le isole maggiori e le Alpi in cui costituì una serie di province autonome. Le Alpi divennero, da allora, un ponte tra l'Italia e l'Europa continentale e, nel corso dei secoli, le valli alpine videro fiorire tutto un insieme di lingue appartenenti al ceppo latino, a quello germanico e a quello slavo.

Tra le prime dobbiamo annoverare le popolazioni delle valli alpine del Piemonte

e della Val d'Aosta che parlano francese, franco-provenzale od occitanico, quelle del Trentino Alto-Adige e del Veneto, parlanti ladino e quelle del Friuli-Venezia Giulia che utilizzano il friulano.

Per le seconde, oltre agli abitanti dell'Alto Adige-Süd Tirol, ricordiamo i Valser del Piemonte e della Val d'Aosta, i Cimbri e Mocheni del Trentino e del Veneto e i Germanofoni della Val Canale.

Per il terzo ceppo, ricorderemo gli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia, per la cui tutela particolare è in corso di esame una ulteriore proposta di legge.

Nella Penisola e nelle Isole, a parte la lingua sarda, di chiara origine neolatina, ed il catalano, parlato in alcune località della Sardegna, vi sono parecchie popolazioni provenienti dalla penisola balcanica, nel corso del Medioevo e della prima età moderna ed identificabili in alcuni comuni di lingua croata del Molise e nelle comunità albanesi o greche che hanno conservato nei secoli la loro lingua d'origine e che sono presenti in varie regioni dell'Italia meridionale ed in Sicilia.

A sostegno di questa origine balcanica, molti di questi centri hanno anche conservato il rito religioso cattolico-bizantino ed appartengono alle diocesi di rito bizantino di Lungro, in Calabria, e di Piana dei Greci, in Sicilia.

È anche da segnalare una presenza occitanica in Calabria, nei comuni, un tempo valdesi, intorno a Guardia Piemontese.

Queste minoranze hanno saputo esprimere, nel corso dei secoli, una costante produzione letteraria ed istituti culturali prestigiosi come l'Istituto superiore di studi ellenofoni di Bova Marina e il collegio

italo-albanese di San Demetrio Corone in Calabria, e studiosi di livello internazionale come l'albanese di Calabria Giuseppe Gangale.

In molti casi si tratta di popolazioni diffuse anche nei territori di altri Stati, come gli occitani di Spagna e Francia meridionale, i ladini o romanci del Canton Grigioni in Svizzera, per non parlare di francesi, tedeschi, slavi o albanesi.

Queste minoranze storiche costituiscono, dunque, elemento di coesione internazionale e di collaborazione trans-frontaliera nello spirito delle disposizioni dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. La tutela della loro integrità non è più procrastinabile. Per quanto riguarda gli idiomi italici di valore letterario che non rientrano nelle finalità della presente legge mi riservo di predisporre un ordine del giorno per richiedere particolari provvedimenti di tutela.

L'ossatura delle disposizioni in esame è data dalla proposta di legge Corleone n. 169, che ha ripresentato il testo approvato dalla I Commissione affari costituzionali della Camera nella XII legislatura.

Sono state necessarie alcune modifiche per recepire i numerosi cambiamenti legislativi avvenuti negli ultimi anni e per tener conto degli stimolanti contributi venuti dai differenti gruppi politici, dalle altre Commissioni e, soprattutto, dal Comitato per la legislazione, che ringraziamo per la collaborazione utile e fattiva. La precisazione contenuta nel titolo, che si tratta di minoranze « storiche » è frutto di questa collaborazione e chiarisce che si prescinde, qui, da eventuali norme di tutela linguistica che si rendessero necessarie a seguito delle immigrazioni recenti nel nostro Paese.

Il testo consta di 22 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano: l'articolo 2, in attuazione di quanto affermato dall'articolo 6 della Costituzione e da norme stabilite da organismi europei e da quelli internazionali, elenca le lingue ammesse a tutela e presenti da secoli nel nostro territorio nazionale con comunità stabili, chiaramente identificabili. Il comma 2 dell'arti-

colo 2 indica la necessità di adottare norme particolari di tutela per le popolazioni Rom e Sinti che, per la loro stessa natura, non presentano i caratteri di residenzialità che hanno quelle citate nel comma 1.

L'articolo 3 prevede che la Repubblica stipuli convenzioni con gli Stati esteri finalizzate a tutelare le lingue e le culture di cittadini italiani, o di origine italiana residenti all'estero.

L'articolo 4 prevede le forme con cui si possano identificare le minoranze elencate nell'articolo 2 attraverso le richieste dei comuni interessati con decisione adottata dai consigli provinciali.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono l'insegnamento delle lingue ammesse a tutela, accanto all'italiano, nei comuni identificati secondo le norme previste dall'articolo 4. Questi articoli, pur nel pieno rispetto delle norme d'autonomia recentemente introdotte nel nostro ordinamento scolastico, prevedono anche l'indicazione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dei criteri generali per l'attuazione delle misure previste.

L'articolo 8 dispone che le università delle regioni interessate assumano ogni iniziativa finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano la possibilità di uso delle lingue ammesse a tutela nei consigli comunali e negli altri organismi a struttura collegiale dell'Amministrazione, della pubblicazione, nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali e l'uso orale e scritto della stessa lingua negli uffici delle amministrazioni pubbliche. Rimane, però, stabilito che producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatte in lingua italiana.

L'articolo 12 prevede che, nei comuni di cui all'articolo 4, i consigli comunali possano deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali in aggiunta a quelli ufficiali.

L'articolo 13 prevede la possibilità che i cittadini, che hanno dovuto italianizzare il proprio cognome, possano, sulla base di

adeguata documentazione, ripristinare la forma originale.

L'articolo 14 dispone condizioni di favore per le lingue, oggetto della presente legge, per quanto riguarda trasmissioni radio-televisive della società concessionaria del servizio pubblico e di emittenti locali.

Secondo l'articolo 15, le regioni a statuto ordinario devono adeguare la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le eventuali disposizioni legislative regionali che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Gli articoli 16, 17 e 18 dispongono provvidenze per l'editoria, gli organi di stampa e le emittenti radio televisive o le associazioni riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche; prevedono, inoltre, che le spese sostenute dagli enti locali siano solo parzialmente a carico dello Stato e che le regioni e le province provvedano, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, a creare appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali.

L'articolo 19 dispone che le norme regolamentari di attuazione della legge siano adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentite le regioni interessate.

L'articolo 20 rimette alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti l'applicazione, nelle regioni a statuto speciale, delle disposizioni più favorevoli eventualmente previste dalla presente legge.

Secondo l'articolo 21, la Repubblica, oltre a valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove

altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge. Favorisce, inoltre, la cooperazione transfrontaliera ed interregionale anche nell'ambito dell'Unione europea; il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con gli altri Stati per tutelare le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e per diffondere all'estero la lingua e la cultura italiana.

L'articolo 22 dispone le modalità necessarie per coprire gli oneri derivanti dalla presente legge.

Come già accennato, sono stati acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, VII e XI.

La Commissione ha recepito le condizioni poste dal Comitato per la legislazione, ad eccezione della prima parte della condizione relativa all'articolo 4, ritenendo già presenti nel testo i criteri sostanziali per l'individuazione dei comuni interessati alla disciplina.

La Commissione non ha invece recepito le condizioni poste dalla Commissione cultura, non ritenendo che l'insegnamento della storia locale (cui fa riferimento l'articolo 6, comma 1) possa considerarsi facoltativo. Quanto alla seconda condizione posta dalla Commissione cultura, la I Commissione ha ritenuto che la formulazione prospettata non risultasse pertinente in un testo normativo.

Infine, segnalo che non è stato espresso il parere della V Commissione bilancio, non essendo stata acquisita la relazione tecnica sul provvedimento.

MASELLI, *Relatore per la maggioranza.*

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

premesso che il testo in esame risponde all'esigenza di introdurre una normativa di carattere generale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

rilevato tuttavia che alcune disposizioni del progetto di legge sembrano trovare una collocazione inidonea, dal punto di vista sistematico, all'interno del testo,

ha espresso

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 4, sia definito con maggiore chiarezza l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni a tutela delle minoranze, indicando i criteri sostanziali per l'individuazione dei comuni interessati dalla disciplina normativa in esame ed individuando l'organo provinciale (Consiglio) abilitato ad adottare la delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della legge;

venga individuato, in particolare agli articoli 2, 11 e 13, un criterio stabile per la definizione di « appartenente » alla minoranza linguistica tutelata, al fine di chiarire a quali condizioni venga data facoltà, ai soggetti interessati, di esercitare i diritti loro riconosciuti;

ove si intenda estendere alle popolazioni ROM e SINTI particolari forme di tutela quali minoranze linguistiche, si inserisca la loro previsione all'interno dell'articolo 2, eventualmente in un comma aggiuntivo, specificando nell'ambito del testo di legge le norme e i principi in base ai quali sarà adottato il regolamento attuativo di cui all'articolo 19, apportando al medesimo le opportune e conseguenti modificazioni:

*e con le seguenti osservazioni:*

*per quanto attiene al coordinamento con la legislazione vigente:*

all'articolo 8, sarebbe più opportuno un semplice rinvio alla legge n. 341 del 1990, sopprimendo il riferimento ai « fini » della legge medesima;

va valutata la necessità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, relativa all'uso della lingua ammessa a tutela nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, con l'articolo 109 del codice di procedura penale, che già dispone, in parte, analoga facoltà;

opportuna appare altresì, all'articolo 4, comma 2, la soppressione del termine « referendaria », ai fini del coordinamento con l'articolo 6, comma 3, della legge n. 142 del 1990 che disciplina gli istituti di partecipazione popolare all'amministrazione degli enti locali;

*per quanto attiene all'efficacia delle norme ai fini della semplificazione:*

deve essere attentamente valutato l'effettivo contenuto precettivo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 14 e 16, che attribuiscono alle regioni e agli enti locali alcune facoltà, che sembrano già ricomprese tra le iniziative che l'ente può assumere nell'ambito della propria autonomia;

*per quanto attiene alla chiarezza e alla proprietà di formulazione del testo:*

il titolo del provvedimento, tenuto conto del contenuto del medesimo, dovrebbe riferirsi più correttamente alle « minoranze linguistiche storiche »;

all'articolo 2, appare opportuna una modifica della dizione « organismi europei », che potrebbe indurre a ritenere esclusi alcuni importanti trattati internazionali vigenti in materia di tutela delle minoranze;

al medesimo articolo 2, chiarisca la Commissione la portata e il significato ai fini della legge in esame del termine « popolazioni » e valuti i motivi per cui l'uso di tale termine è stato preferito a quello di « comunità »;

va valutata la possibilità di riformulare l'articolo 3, al fine di chiarire la portata delle disposizioni relative alle comunità residenti all'estero ed alla diffusione all'estero delle lingue e delle culture minoritarie;

all'articolo 11, comma 1, va chiarito se l'uso delle lingue tutelate sia consentito soltanto presso gli uffici delle amministrazioni locali, ovvero si estenda anche agli uffici statali presenti nel territorio comunale o provinciale;

allo stesso articolo 11, comma 1, è opportuno specificare che l'uso della lingua « minoritaria » è consentito soltanto agli utenti dei pubblici uffici e non, anche, ai dipendenti delle amministrazioni interessate;

all'articolo 13, comma 1, è necessario specificare che la facoltà di chiedere il cambio dei dati anagrafici è effettivamente connessa soltanto al requisito dell'appartenenza ad una minoranza linguistica.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,  
esaminato il nuovo testo dei progetti di legge nn. 169 ed abbinata  
recante « Norme per la tutela delle minoranze linguistiche »,  
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

appare opportuno chiarire che le Convenzioni di cui all'articolo  
3 dovranno essere finalizzate a tutelare le lingue e le culture di  
cittadini italiani o di origine italiana residenti all'estero;

l'articolo 21, comma 2, andrebbe integrato al fine di prevedere  
che la cooperazione transfrontaliera e interregionale viene favorita  
anche in conformità a quanto previsto da tutti gli atti ufficiali  
dell'Unione europea.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,  
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento,  
il nuovo testo della proposta di legge n. 169 recante « Norme in  
materia di tutela delle minoranze linguistiche »,  
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

coordinare il comma 4 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo  
6 in modo tale da salvaguardare il principio della facoltatività del-  
l'apprendimento;

all'articolo 8 sostituire la parola « assumono » con le seguenti:  
« sono invitate ad assumere ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 169

**Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.**

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione **italiana** e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni **di origine** albanese, catalana, germanica, greca, slava e **zingara** e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove **altresì**, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.**

ART. 1.

**1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.**

ART. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e **internazionali**, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, **slovene e croate** e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

**2. La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano, misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali.**

ART. 3.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che **saranno** di caso in caso previsti in apposite convenzioni e **perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri**, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini **delle relative** comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

**ART. 3.**

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

**ART. 4.**

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

**ART. 4.**

**1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.**

**2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.**

**ART. 5.**

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

**2. Nelle scuole materne ed elementari sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi,**

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

**4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.**

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

**6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.**

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e **utilizzando preferibilmente il personale in servizio.**

## ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni **indicati nel decreto del presidente della giunta regionale** di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di

i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della minoranza.

**3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, stabiliscono tempi di svolgimento e metodologie delle attività didattiche e integrative concernenti l'educazione linguistica, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati, avvalendosi, ove necessario, anche di esperti locali, che abbiano comprovati requisiti specifici, per incarichi temporanei.**

*Soppresso.*

**4. Qualora i genitori non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1 e 2, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.**

*Soppresso.*

**5. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.**

## ART. 6.

1. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4 è obbligatorio l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle

cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

**2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.**

**3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.**

**4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.**

#### ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'am-

**minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.**

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

**2. Nello svolgimento dell'insegnamento di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche autonome esercitano le attribuzioni previste dall'articolo 5, comma 3. Le stesse, sia singolarmente sia in forma associata, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti, anche nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**3. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.**

#### ART. 7.

**1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel**

bito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni **dalla comunicazione.**

3. **Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.**

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

#### ART. 7.

1. **Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,** i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

**campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2.**

2. **Gli schemi di decreto** di cui al comma 1 **sono trasmessi** al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

*Soppresso.*

*(v. art. 8).*

#### ART. 8.

1. **Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.**

#### ART. 9.

1. **Nei comuni di cui all'articolo 4, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.**

## ART. 8.

1. Nei comuni **indicati nel decreto del presidente della giunta regionale** di cui all'articolo 3, il consiglio comunale **può deliberare con disposizioni del proprio statuto di** provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

*(v. comma 4).*

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana.

4. Producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

## ART. 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, il consiglio comunale può provvedere, con **oneri** a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

## ART. 11.

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.**

2. **Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.**

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. **Negli altri casi, davanti**

**disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.**

**3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.**

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

**ART. 10.**

1. Nei comuni **indicati nel decreto del presidente della giunta regionale** di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, **secondo modalità stabilite con legge regionale.**

**ART. 11.**

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, **con provvedimento della corte d'appello competente.** Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il

**all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello per uno dei comuni di cui all'articolo 4, il cittadino italiano che fa parte di una minoranza linguistica, ove egli lo richieda, è sentito nella sua lingua madre, eventualmente nominando un interprete, e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Tutti gli atti a lui indirizzati, successivamente alla richiesta, sono tradotti nella lingua ammessa a tutela.**

*Soppresso.*

*(v. comma 2).*

**ART. 12.**

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

**ART. 13.**

1. I cittadini **che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 4 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 4, i cognomi o nomi dei quali** siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome

cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

#### ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al **prefetto**, corredandola **di un estratto** dell'atto di nascita. **Il prefetto**, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, **emana il decreto di ripristino** del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia **il prefetto** può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento **può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso** al Ministro di grazia e giustizia, che decide **previo** parere del Consiglio di Stato. Il **procedimento è esente da spese e deve essere concluso** entro novanta giorni dalla richiesta.

3. *Identico.*

#### ART. 14.

1. **Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.**

2. **Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.**

## ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza **previste dalla presente legge**, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

## ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni **giuridicamente** riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

## ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con **apposito** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.**

## ART. 15.

1. Le regioni **a statuto ordinario**, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla **presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.**

## ART. 16.

1. Nell'ambito delle proprie **disponibilità di bilancio le regioni e le province** in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo **2 nonché i comuni possono determinare**, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute **e radicate nel territorio** che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

## ART. 17.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire **20 miliardi** annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

## ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

## ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

**2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.**

## ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

3. *Identico.*

## ART. 18.

1. Le regioni **e le province provvedono**, a carico delle proprie **disponibilità di bilancio**, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero **favoriscono** la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 19.

1. Le norme regolamentari **di attuazione** della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

## ART. 20.

1. *Identico.*

*Soppresso.*

## ART. 21.

**1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.**

## ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

## ART. 22.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 17 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire 20 miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 300, d'iniziativa dei deputati  
Scalia e Procacci**

## ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

## ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del provvedimento con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

## ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno

essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti infine i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

## ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli inse-

gnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è inviato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, che possono pronunciarsi entro sessanta giorni dall'assegnazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

#### ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

#### ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

#### ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

#### ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

#### ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi

siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

#### ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di propria competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

#### ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

#### ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

#### ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

#### ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentite le regioni interessate.

#### ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza

linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1998, la spesa di lire 10.000 milioni annui, cui si

provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 396, d'iniziativa dei deputati  
Brunetti e Moroni**

## ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

## ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

## ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un quinto dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

## ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo sviluppo delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa formalmente riconosciute interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti.

menti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio. In caso di necessità ed in carenza di personale abilitato all'insegnamento delle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5, si ricorre a personale esterno che abbia titoli specifici e di formazione professionale regolarmente riconosciuti.

## ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

## ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative. Le università maggiormente interessate valutano, altresì, l'opportunità di richiedere al competente Ministero l'istituzione di corsi di laurea brevi attinenti le materie oggetto della presente legge.

## ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

## ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei dirigenti delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

## ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

## ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

## ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, ade-

guano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

## ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

## ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 80 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 50 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

## ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la co-

struzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

## ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbri, presenti nel proprio territorio.

## ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni la facoltà e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

## ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 50 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

**n. 918, d'iniziativa  
del deputato Aloï**

## ART. 1.

1. Nei comuni della regione Calabria, dove la minoranza linguistica albanese o grecanica è superiore al 15 per cento della popolazione residente, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è garantito l'insegnamento delle lingue albanese e grecanica.

2. L'insegnamento delle lingue minoritarie di cui al comma 1 in condizione di pari dignità con la lingua italiana è impartito nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di cui al comma 1, a condizione che almeno il 10 per cento degli alunni iscritti dichiarari, all'inizio di ciascun anno scolastico, di voler essere istruito in una delle due lingue.

3. Presso le università della regione Calabria sono istituiti appositi corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese e grecanica, anche utilizzando le già esistenti strutture costituite dall'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e dal Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone.

## ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i provveditori agli studi della regione Calabria dispongono le assegnazioni dei docenti che conoscono rispettivamente la lingua, la letteratura, la cultura, la storia albanese o quella grecanica, secondo apposite graduatorie, e provvedono ai relativi trasferimenti nei casi in cui è possibile la sostituzione da parte di altri docenti.

2. Presso le università della regione Calabria è istituito l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, al quale è attribuito il compito di incentivare la diffusione delle rispettive culture, organizzare corsi di formazione e di aggiornamento didattico per gli insegnanti, promuovere seminari e convegni, curare la pubblica-

zione di materiale ritenuto idoneo e necessario per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stesso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, determina gli organi dell'Istituto di cui al comma 2, la modalità delle nomine, ed emana il relativo statuto.

## ART. 3.

1. Spetta ai sindaci dei singoli comuni della regione Calabria di accertare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza numerica della popolazione residente di lingua e cultura albanese e grecanica.

2. Quando la comunità albanese o grecanica supera il 15 per cento della popolazione residente, il comune, ad istanza della maggioranza degli interessati, deve adottare il bilinguismo nelle pubbliche insegne, nella toponomastica e negli avvisi pubblici.

## ART. 4.

1. La regione Calabria, a seguito di speciali accordi con la RAI — Radiotelevisione italiana, promuove la trasmissione settimanale su rete regionale di programmi in lingua albanese e grecanica.

2. La regione Calabria organizza ogni anno la Giornata nazionale dedicata alla divulgazione ed alla conoscenza della lingua, della storia, della cultura, degli usi e delle tradizioni delle popolazioni albanese e grecanica, e promuove, da parte del Governo, apposite emissioni filateliche celebrative. Contemporaneamente, d'intesa con le province e con i comuni interessati, la regione organizza pubbliche biblioteche e musei, o sezioni speciali in quelli già esistenti, per la raccolta, la conservazione nonché la divulgazione della cultura delle citate popolazioni.

## ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a condizione che le minoranze

linguistiche italiane godano, nei corrispondenti Paesi esteri, di un analogo trattamento.

2. Al fine di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri trasmette apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sullo stato della legislazione dei Paesi interessati in merito alla tutela del patrimonio culturale, storico e linguistico delle minoranze italiane, ivi residenti.

3. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con la regione Calabria, promuove appositi accordi con gli Stati di origine delle popolazioni albanesi e grechaniche al fine di un programma di interscambi culturali.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

**n. 1867, d'iniziativa dei deputati  
Rodeghiero ed altri**

## ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il cimbro, il mocheno, il walser, la carnica, l'occitano e il sardo.

## ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

## ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica o culturale, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il

provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

## ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero

di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

#### ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si

provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

#### ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

#### ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

#### ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale

della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

#### ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

#### ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale,

corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

#### ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

#### ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

## ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

## ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

## ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbri, presenti nel proprio territorio.

## ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

## ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

## **n. 2086, d'iniziativa dei deputati Massa ed altri**

### ART. 1.

*(Tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche).*

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava, di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e della cultura cimbra.

2. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui al comma 1, e diffuse all'estero o in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito delle prerogative di cui alla presente legge, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità hanno mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

### ART. 2.

*(Definizione delle procedure per l'ammissione alla tutela).*

1. Le singole regioni disciplinano, con proprie leggi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge. Il decreto deve essere emanato dal presidente della giunta regionale, entro i successivi sei mesi, previa consultazione dei comuni interessati.

2. Ai fini della delimitazione di cui al comma 1 fanno parte degli ambiti soggetti a tutela ai sensi della presente legge, i comuni nei quali i cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche rappresentano

un contingente anche minoritario ma significativo della popolazione residente.

3. I presupposti di cui al comma 2 sono considerati esistenti al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) quando almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del comune autocertificano presso gli uffici comunali la loro appartenenza al gruppo minoritario da tutelare;

b) quando il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera in tal senso;

c) quando si è pronunciata favorevolmente la popolazione residente, attraverso consultazione referendaria promossa dai soggetti aventi titolo ai sensi dei rispettivi statuti comunali nel caso non si siano verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b).

4. In caso di non ottemperanza dei termini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede agli adempimenti ivi previsti in via sostitutiva.

### ART. 3.

*(Disposizioni in materia di tutela linguistica e culturale nella scuola).*

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna.

2. Nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

3. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione scolastica

accolgono gli alunni degli stessi comuni, è previsto l'insegnamento della lingua locale su richiesta degli interessati.

4. I programmi e gli orari relativi all'insegnamento della lingua locale sono fissati con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato previo parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dopo l'avvenuta consultazione delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.

6. Con il decreto di cui al comma 4, sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento della lingua locale, nei limiti dei posti disponibili.

7. Nelle scuole elementari e medie di cui ai commi 2 e 3, la cultura e le tradizioni locali sono adeguatamente sviluppate nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

9. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 4.

*(Sperimentazione scolastica e aggiornamento del personale insegnante).*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue

delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica, come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

#### ART. 5.

*(Uso della lingua soggetta a tutela nei comuni interessati).*

1. Nei comuni compresi nei territori indicati dal decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, i membri dei consigli comunali, circoscrizionali o di comunità montana, possono usare la lingua locale nell'attività degli organismi medesimi.

2. Qualora non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano anche espresse in lingua italiana.

3. Nei comuni di cui al comma 1, il consiglio comunale può deliberare, con disposizione contenuta nel proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla pubblicazione, oltre che nella lingua italiana anche nella lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

4. Nei comuni di cui al comma 1, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela negli uffici della pubblica ammini-

strazione; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

5. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

ART. 6.

*(Interventi di sostegno alla pubblicazione di studi, ricerche, documentazioni e di opere letterarie).*

1. I comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con piccole e medie imprese editoriali per patrocinare l'edizione di prodotti editoriali contenenti studi, ricerche e documentazioni sui temi della cultura e della lingua delle etnie sottoposte a tutela, nonché la pubblicazione di opere letterarie nella lingua tutelata, contribuendo alle spese editoriali.

ART. 7.

*(Autorizzazione alla modifica dei nomi e dei cognomi dei cittadini residenti nelle zone soggette a tutela).*

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 2 i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 8.

*(Tutela linguistica e culturale delle minoranze a mezzo dei programmi radiofonici e televisivi della RAI-Radiotelevisione italiana spa).*

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui dell'articolo 1, in base a convenzioni con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 9.

*(Attività delle regioni).*

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

2. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 determina, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvedono, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

4. Le regioni adottano provvedimenti atti a stimolare e favorire iniziative locali in materia di:

a) tutela, recupero, conservazione e valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità locali tutelate al rispetto del territorio;

b) sviluppo della ricerca storica e linguistica;

c) costituzione e valorizzazione di musei locali;

d) organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunità.

ART. 10.

*(Rimborso delle spese sostenute dai comuni).*

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1, e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso di cui al comma 2 avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento relativo alla procedura di determinazione e liquidazione dei contributi di cui al comma 1.

ART. 11.

*(Disposizioni finali).*

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge di competenza dello Stato sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono già tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della minoranza linguistica slovena della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 12.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 è autorizzata, a decorrere dal 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## n. 2973, d'iniziativa del deputato Teresio Delfino

### ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione ed in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il provenzale *d'oc* e il sardo.

### ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme previsti da apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

### ART. 3.

1. Ogni regione disciplina, con propria legge, il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento, inoltre, prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione, tenuto presente altresì il preliminare parere scientifico di una apposita commissione di esperti, no-

minata dalla giunta regionale, scelti tra docenti universitari, e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

### ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari deve essere garantito l'insegnamento bilingue italiano-lingua minoritaria a parità di opportunità didattiche e di condizioni orarie e strumentali, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza su richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto adottato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato di intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede, altresì, forme e modalità sia per l'esonero degli alunni i cui genitori non intendono avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando in via prioritaria il personale in servizio.

#### ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, insieme all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. Ogni regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziativa nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono, altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

#### ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madrelingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

#### ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni integrative del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

#### ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata sulla base di provvedimenti autorizzativi dei responsabili delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti della rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosce la lingua locale.

#### ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione ai toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

#### ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il decreto di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi sono stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non sono maggiorenni o che, se maggiorenni, hanno prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda che deve indicare il nome che si

intende assumere è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale della Repubblica, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza, con proprio decreto, il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale, nei trenta giorni successivi, può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide, sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

#### ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI Radiotelevisione italiana sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi generali in essa stabiliti.

#### ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che hanno come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

## ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una adeguata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni in merito alla congruità della spesa.

## ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni individuate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 17.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sentite le regioni interessate, è tenuto ad adottare il relativo regolamento di attuazione.

## ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è attuata secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento è tenuta ad applicare la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbri, presenti nel proprio territorio.

## ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. A tale fine la presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

## ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1997-1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

